

2024

Atto Organizzativo Whistleblowing



Federazione
Motociclistica
Italiana

www.federmoto.it

1. Oggetto e scopo	2
2. Definizioni	2
3. Ambito di applicazione.....	5
4. Modalità operative	6
4.1 Presupposti della segnalazione	6
4.1.1 Argomenti esclusi dalle tutele del “Decreto whistleblowing”	6
4.1.2 Attinenza al contesto di lavoro	6
4.2 Requisiti del contenuto della segnalazione	6
4.3 Canali di segnalazione interna.....	7
4.3.1 Comunicazione in forma scritta.....	7
4.3.2 Comunicazione in forma orale	8
4.3.3 Gestione della segnalazione	9
4.3.4 Tipologie di riscontro	9
4.4 Il Gestore WB.....	10
4.4.1 Soggetto incaricato.....	10
4.4.2 Responsabilità	10
4.5 Canale di segnalazione esterno	11
4.6 Divulgazione pubblica	11
4.7 Denuncia all’Autorità Giudiziaria.....	12
5. Tutela della Riservatezza	12
6. Tutela da misure di ritorsione	12
7. Informativa Privacy	13

1. Oggetto e scopo

Il presente documento costituisce l'atto organizzativo della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) redatto in conformità alla **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019**, al **D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24** e alle **Linee Guida ANAC approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023**.

Il presente atto organizzativo (in seguito anche la "Procedura") disciplina in modo efficace ed efficiente l'organizzazione, le procedure e la gestione dei canali interni approntati dalla Federazione Motociclistica Italiana al fine di ricevere e trattare segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o unionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa Federazione.

La disciplina vigente in materia di "whistleblowing" mira, infatti, ad incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi innanzitutto alla persona giuridica a cui sono collegati affinché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni possano essere in prima istanza condotti mediante informazioni pertinenti acquisite da coloro che sono più prossimi ai fatti che sono indicati come origine della asserita violazione.

Come espressamente previsto dalla Direttiva (Considerando 47), con l'adozione della presente Procedura si intende *"favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale dell'impresa all'interno delle organizzazioni"* mediante la rimozione degli ostacoli che possano inibire alla persona segnalante la comunicazione di atti, omissioni o condotte illecite conosciute le quali il soggetto giuridico abbia modo di migliorare la propria organizzazione.

Pertanto, scopo specifico del presente atto organizzativo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento applicabile al caso di specie, è:

- definire il ruolo e i compiti delle unità organizzative aziendali o delle persone incaricate di ricevere e trattare la segnalazione accedendo alle informazioni e ai dati ivi contenuti;
- descrivere adeguati e proporzionati termini, condizioni e modalità nel rispetto delle quali è previsto che funzionino i canali di segnalazione interni;
- disciplinare la procedura nel rispetto della quale è previsto che siano ricevute e gestite le segnalazioni raccolte mediante i canali interni, nel rispetto dei limiti.

I dati eventualmente acquisiti in attuazione del presente atto sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. ("RGPD" o "GDPR") e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come da Informativa ex art. 13 del GDPR [allegata al presente atto organizzativo](#)

2. Definizioni

Ai fini del presente atto organizzativo si intende:

- a) "**canale esterno**": insieme di procedure e strumenti (anche informatici e telematici) approntati da ANAC per la trasmissione e ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni esterne in conformità alla normativa applicabile;
- b) "**canale interno**": insieme di procedure e strumenti (informatici e telematici) approntati dalla Federazione Motociclistica Italiana per la trasmissione e ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni interne in conformità alla normativa applicabile;

- c) **“contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria, svolte in relazione alla Federazione Motociclistica Italiana;
- d) **“Decreto whistleblowing”**: D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- e) **“Direttiva whistleblowing”**: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- f) **“divulgare pubblicamente”**: porre in essere una divulgazione pubblica;
- g) **“divulgazione pubblica”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- h) **“facilitatore”**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Per “assistenza” si fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione;
- i) **“Gestore WB”**: persona, o persone anche ricomprese in un'unica unità organizzativa interna, deputata alla ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni;
- j) **“informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, verificatisi nell'ambito lavorativo della Federazione Motociclistica Italiana e che, in virtù del rapporto con quest'ultima, siano conosciuti dalla persona segnalante;
- k) **“Linee Guida ANAC”**: Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con Delibera dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (“ANAC”) n. 311, del 12 luglio 2023;
- l) **“persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

- m) **“persona segnalante”**: persona fisica — protetta, ricorrendone presupposti condizioni, dalle tutele del Decreto — che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- n) **“riscontro”**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- o) **“ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- p) **“segnalare”**: porre in essere una segnalazione;
- q) **“segnalazione”**: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (vedi *infra*);
- r) **“segnalazione esterna”**: segnalazione, ricorrendone i presupposti stabiliti dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ricevuta e trattata mediante canale esterno;
- s) **“segnalazione interna”**: segnalazione ricevuta e trattata mediante l'utilizzo di “canali interni” approntati direttamente dall'ente nel cui contesto lavorativo si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
- t) **“seguito”**: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- u) **“violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Federazione posti in essere in violazione di:

4/14

1. disposizioni normative nazionali¹.

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001²;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite. Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta.

2. disposizioni normative europee³.

Si tratta di illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni

¹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. a) n. 1 e 2, del D.lgs. n. 24/2023.

² Si tratta, ad esempio, dei seguenti reati: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (cfr. artt. 24 e ss. d.lgs. n. 231/2001).

³ Cfr. art. 2, co. 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6, D.lgs. n. 24/2023.

normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa⁴.

3. Ambito di applicazione

La tutela prevista dal "Decreto whistleblowing" in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nel settore privato si applica a:

- a) lavoratori subordinati della FMI, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2015 e quelli occasionali;
- b) lavoratori autonomi, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso la FMI
- c) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la FMI
- d) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la FMI
- e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la FMI

Per tutti i soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), la tutela si applica anche durante il periodo di prova, anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche (in breve anche "segnalante"), anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ossia:

- f) facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- g) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- h) colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- i) enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- j) enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- k) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

⁴ Cfr. considerando 19 Direttiva (UE) 1937/2019

4. Modalità operative

4.1 Presupposti della segnalazione

Presupposto dell'esame della segnalazione interna ai sensi del "Decreto whistleblowing" e del presente atto organizzativo è che essa:

- a) abbia ad oggetto la violazione di normative nazionali o europee (cfr. definizioni: "violazioni");
- b) non abbia ad oggetto determinati argomenti, ossia una contestazione, rivendicazione o richiesta connessa ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante (v. 4.1.2);
- c) l'attinenza con il contesto lavorativo della persona segnalante (v. 4.1.3).

4.1.1 Argomenti esclusi dalle tutele del "Decreto whistleblowing"

La disciplina in materia di whistleblowing non si applica se e in quanto le segnalazioni abbiano ad oggetto:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente ad essa sovraordinate, tra cui vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- violazioni riferite a settori in cui la protezione della persona segnalante sia già disciplinata in via obbligatoria da altri atti dell'Unione Europea e/o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al "Decreto whistleblowing" ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, tra cui le segnalazioni nel settore dei servizi finanziari (già disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE e, quindi, l'art. 52-*bis* e l'art. 52-*ter* del d.lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario") e nel settore dell'intermediazione finanziaria (già disciplinate dall'art. 4-*undecies* e dall'art. 4-*duodecies* del d.lgs. 58/1998);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che non rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione.

6/14

4.1.2 Attinenza al contesto di lavoro

Le segnalazioni sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che lo vede in rapporto con la Federazione Motociclistica Italiana.

4.2 Requisiti del contenuto della segnalazione

Al fine di consentire un'adeguata analisi e valutazione delle informazioni segnalate da parte del Gestore WB, è necessario che la segnalazione soddisfi i seguenti requisiti:

- chiara indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- chiara descrizione del fatto;

- univoca identificazione delle persone coinvolte nei fatti segnalati, mediante l'indicazione delle loro generalità o di ogni altro elemento idoneo a tale scopo e di cui la persona segnalante sia a conoscenza;
- indicazione delle generalità della persona segnalante e dell'eventuale facilitatore, salvo quanto espressamente previsto per le segnalazioni c.d. "anonime";
- indicazione, e se possibile trasmissione, dei documenti che possano fornire elementi sulla valutazione di fondatezza della segnalazione.

In difetto di indicazione delle generalità della persona segnalante, la segnalazione è "anonima" e, come tale, sarà trattata come segnalazione "ordinaria" anziché "protetta" ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto whistleblowing e, quindi, esclusa dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, ferme le tutele che il Decreto riconosce alla persona segnalante anonima che, successivamente identificata, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione. FMI qualora dovesse ricevere segnalazioni anonime attraverso canali interni è comunque tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione disciplinati nell'Informativa ex art 13 GDPR rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

7/14

4.3 Canali di segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere comunicate tramite uno dei seguenti canali alternativi:

- comunicazione in forma scritta mediante l'uso della piattaforma telematica "Whistleblowing" cui è consentito collegarsi dalla [pagina web del sito istituzionale](#) (v. 4.3.1);
- comunicazione in forma orale mediante l'uso della piattaforma telematica "Whistleblowing" (v. 4.3.2).

Tutti i canali di segnalazione interna offrono idonea garanzia della sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali del segnalante.

I segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal "Decreto whistleblowing" (v. sotto 4.5) possono effettuare una segnalazione esterna all'ANAC o la divulgazione pubblica.

4.3.1 Comunicazione in forma scritta

La segnalazione comunicata in forma scritta è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- a chiunque intenda segnalare è consentito l'accesso telematico (*on line*) alla piattaforma informatica "Whistleblowing" ("piattaforma") collegandosi ad essa dalla [pagina web del sito](#) seguendo le istruzioni fornite al potenziale segnalante nella pagina stessa;

- l'opzione per la segnalazione scritta è resa possibile dal tasto che reca tale dizione sulla pagina di scelta della modalità;
- la compilazione della segnalazione avviene mediante la procedura che la piattaforma richiede di seguire, compilando i campi a testo libero o selezionando le voci corrette dalla lista dei valori contenuti dai menu a tendina laddove disponibili, curando la necessaria compilazione dei campi contrassegnati da "asterisco" (*);
- il segnalante potrà accedere alla propria segnalazione, una volta trasmessa, unicamente tramite il codice univoco generato automaticamente e messo a disposizione al momento dell'inserimento della segnalazione;
- il segnalante, inserendo sulla piattaforma codice univoco, potrà monitorare lo stato di avanzamento nella gestione della propria segnalazione, ricevere comunicazioni da parte del Gestore WB e inserire ulteriori elementi per circostanziare ulteriormente la propria segnalazione;
- le informazioni, i dati e i documenti trasmessi sono gestiti, mediante l'uso della piattaforma, dal Gestore WB il quale, salvo consenso espresso del segnalante, comunicherà con quest'ultimo esclusivamente mediante l'uso della piattaforma;
- codice univoco, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso sia dimenticato o smarrito rendendosi perciò impossibile per il segnalante conoscere le comunicazioni ricevute dal Gestore WB, lo stato di avanzamento nella gestione della segnalazione e il riscontro dato alla stessa.

4.3.2 Comunicazione in forma orale

La segnalazione comunicata in forma orale è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- a chiunque intenda segnalare è consentito l'accesso telematico (*on line*) alla piattaforma informatica "Whistleblowing" ("piattaforma") collegandosi ad essa dalla [pagina web del sito istituzionale](#) seguendo le istruzioni fornite al potenziale segnalante nella pagina stessa;
- l'opzione per la segnalazione orale è resa possibile dal tasto che reca tale dizione sulla pagina di scelta della modalità;
- la compilazione della segnalazione avviene mediante la procedura che la piattaforma richiede di seguire, ossia registrando la propria voce che descrive i fatti segnalati e ogni altro elemento utile a circostanziarli, potendo il segnalante riascoltare il contenuto della registrazione vocale. Il gestore WB avrà accesso alla registrazione vocale che potrà essere risentita dal segnalante fino al formale invio.
- il segnalante potrà accedere alla propria segnalazione, una volta trasmessa, unicamente tramite la password da egli stesso creata e dal codice univoco generato automaticamente e messo a disposizione al momento dell'inserimento della segnalazione;
- il segnalante, accedendo sulla piattaforma e accreditandosi inserendo il proprio codice univoco, potrà monitorare lo stato di avanzamento nella gestione della propria segnalazione, ricevere comunicazioni da parte del Gestore WB e inserire ulteriori elementi per circostanziare ulteriormente la propria segnalazione;

- le informazioni, i dati e i documenti trasmessi sono gestiti, mediante l'uso della piattaforma, dal Gestore WB il quale, salvo consenso espresso del segnalante, comunicherà con quest'ultimo esclusivamente mediante l'uso della piattaforma;
- il codice univoco, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso sia dimenticato o smarrito rendendosi perciò impossibile per il segnalante conoscere le comunicazioni ricevute dal Gestore WB, lo stato di avanzamento nella gestione della segnalazione e il riscontro dato alla stessa.

4.3.3 Gestione della segnalazione

La gestione della segnalazione è posta in essere, a cura del Gestore WB, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità qui di seguito descritte come iter procedurale:

- rilascio al segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione (tranne il caso della segnalazione in forma orale);
- primo esame della segnalazione e, quindi, deliberazione sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per essere accolta come segnalazione ai sensi e per gli effetti del “Decreto whistleblowing”;
- dichiarazione di inammissibilità della segnalazione in caso di manifesta infondatezza, motivata dall'assenza in essa di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, ovvero in caso di contenuto della segnalazione palesemente generico sicché non risulti comprensibile il fatto segnalato, ovvero la segnalazione sia accompagnata da documentazione non pertinente, inappropriata o inconferente;
- richiesta alla persona segnalante di elementi integrativi in caso la segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata e, all'esito, valutazione della sua ammissibilità o meno;
- avvio, una volta ammessa la segnalazione, di un'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza degli stessi, nel rispetto della normativa vigente (tra cui l. 300/1970, GDPR, Codice Privacy) con particolare riferimento alle persone coinvolte;
- mantenimento di interlocuzioni con la persona segnalante;
- elaborazione, sulla base dei dati e delle informazioni che si è reso possibile raccogliere tramite di essa, dell'atto di chiusura dell'istruttoria motivandone l'esito (archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti; avvio di un'inchiesta interna; provvedimenti o misure organizzative adottate per affrontare la questione sollevata in modo migliorativo; rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nei limiti in cui ciò non pregiudichi i diritti delle persone coinvolte);
- comunicazione al segnalante del riscontro, nel rispetto del termine di tre (3) mesi dalla ricezione della segnalazione, così come previsto dal “Decreto whistleblowing”.

4.3.4 Tipologie di riscontro

Le tipologie di riscontro, al termine di una o l'altra delle fasi sopra indicate, potranno essere:

- a) **“aperta”**, in caso di segnalazione inserita dal segnalante ma non ancora presa in esame;
- b) **“in lavorazione”**, in caso di segnalazione inserita dal segnalante e ammessa al trattamento Whistleblowing;
- c) **“chiusa”**, in caso di
 - segnalazione manifestamente infondata o non adeguatamente circostanziata e quindi non ammessa al trattamento Whistleblowing, oppure,
 - segnalazione con oggetto estraneo all’ambito di applicazione della normativa Whistleblowing così come definito dal Decreto;
 - segnalazione istruita e, all’esito, chiusa con l’archiviazione per i motivi di volta in volta indicati (mancanza di prove sufficienti e/o accertata esclusione del suo oggetto dall’ambito di applicazione della normativa Whistleblowing così come definito dal Decreto);
 - segnalazione istruita e, all’esito, invito a formulare denuncia alle Autorità competenti affinché svolgano indagini per l’accertamento dei fatti che i poteri di cui esse sono titolari consentono loro;
 - segnalazione istruita e, all’esito, comunicazione dell’adozione delle misure organizzative, gestionali e di controllo adottate internamente nell’ottica del miglioramento continuo nella prevenzione di possibili violazioni analoghe e nella repressione delle condotte per le quali è prevista l’irrogazione di misure disciplinari in base alla normativa (di legge e di contratto di lavoro) vigente (...).

4.4 Il Gestore WB

4.4.1 Soggetto incaricato

Il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana ha deliberato l’affidamento del ruolo di Gestore WB:

- a) ad una persona interna all’organizzazione, idonea a svolgere con imparzialità e indipendenza i compiti assegnati, adeguatamente formata sulla normativa pertinente, munita dei poteri e dei mezzi adeguati all’esercizio del proprio incarico, istruita sulle misure da adottare a tutela della riservatezza nell’adempimento dei compiti specifici in aggiunta a quelli che formano già l’oggetto delle proprie mansioni;
- b) ad una persona esterna all’organizzazione, munito dei requisiti di professionalità e competenza adeguati all’esercizio dell’incarico, i cui compiti, poteri e responsabilità siano descritti in un’apposita lettera di conferimento incarico.

La Federazione Motociclistica Italiana garantisce la comunicazione della persona che di tempo in tempo sia incaricata di assumere il ruolo di Gestore WB e assicura che i canali di segnalazione interna siano idonei a garantire la destinazione a quest’ultimo delle segnalazioni.

4.4.2 Responsabilità

Nella gestione della segnalazione il Gestore WB garantisce:

- il rispetto del “Decreto whistleblowing”, alla normativa pertinente l’esercizio dei propri compiti (tra cui Statuto lavoratori, GDPR, Codice Privacy) e al presente Regolamento;
- il puntuale e corretto adempimento dei termini, condizioni e modalità previsti dal presente Regolamento;
- l’adozione di ogni opportuna cautela che sia ritenuta idonea ad assicurare in concreto l’efficace ed efficiente attuazione delle misure a protezione della riservatezza nella gestione del canale d’informazione (ad esempio nella custodia ed eventuale trasmissione dei documenti, ancorché anonimizzati, ai terzi autorizzati).

Il Gestore WB NON è tenuto a garantire appuntamenti/riunioni con la persona segnalante/facilitatore o persona coinvolta al di fuori dell’orario di lavoro o nei giorni di legittima assenza dalla sede di lavoro (e.g. in caso di godimento di permesso o ferie) oppure in luoghi inadeguati a garantire la sicurezza e riservatezza dell’interlocuzione, se al di fuori della sede di lavoro.

4.5 Canale di segnalazione esterno

Ferma restando la preferenza per il canale interno – come chiarito dalle Linee guida ANAC – il “Decreto whistleblowing” prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. La segnalazione esterna all’ANAC è possibile solamente se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme all’art. 4 del Decreto in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla stessa Autorità.

4.6 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica – quale ulteriore modalità di segnalazione prevista dalla normativa vigente – è possibile solamente se, al momento della sua presentazione, la persona segnalante ha:

- a) preventivamente effettuato una segnalazione interna a FMI a cui quest’ultima non ha dato riscontro nei termini previsti e, successivamente, una esterna ad ANAC oppure — ricorrendone i presupposti — ha proceduto direttamente a quest’ultima, e non gli è stato dato riscontro nei termini previsti;

- b) fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal “Decreto whistleblowing”.

4.7 Denuncia all’Autorità Giudiziaria

La persona segnalante può rivolgersi all’autorità giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

Qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal “Decreto whistleblowing”, ciò non lo esonera dall’obbligo — in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. — di denunciare alla competente autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

5. Tutela della Riservatezza

Ciascuna segnalazione e le informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l’identità della persona segnalante, del facilitatore, della/e persona/e coinvolta/e è mantenuta riservata anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

L’identità delle persone non sarà comunicata a nessuno al di fuori del Gestore WB, tranne il caso in cui:

- a) la persona interessata fornisca il proprio consenso esplicito, oppure abbia intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
- b) nell’ambito di un procedimento penale, e in conformità alla normativa vigente, vengano meno i presupposti o i limiti previsti dall’art. 329 c.p. a mente del quale l’identità è coperta dal segreto.

La richiesta alla persona segnalante di prestare il proprio consenso a disvelare la propria identità avverrà, come previsto dal “Decreto whistleblowing”, mediante comunicazione scritta preventiva nei seguenti casi:

- a) nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui viene contestato l’addebito disciplinare;
- b) nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Sono eccezione all’obbligo di tutela della riservatezza delle persone coinvolte i casi in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia all’autorità giudiziaria.

6. Tutela da misure di ritorsione

Ai sensi del “Decreto whistleblowing”, è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria

o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La tutela è riconosciuta anche al facilitatore e alle altre persone cui il Decreto le riconosce (ad esempio colleghi di lavoro, persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o a questa legate da parentela entro il quarto grado etc.).

La persona segnalante che trasmetta una segnalazione “anonima”, se ed in quanto successivamente identificatosi, può, ricorrendone i presupposti, beneficiare della tutela una volta contestata la ritorsione subita ad ANAC.

Condizioni per la tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- a) la persona ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del Decreto (ad esempio: non sono sufficienti mere supposizioni, c.d. “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio);
- b) rapporto di consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite;
- c) inesistenza dell’accertamento a carico della persona segnalante con sentenza penale, anche di primo grado (e fino a diverso esito con sentenza passata in giudicato), dei reati di calunnia o diffamazione o dello stesso reato di quello oggetto di denuncia, oppure con sentenza civile, anche di primo grado (e fino a diverso esito con sentenza passata in giudicato), della falsità delle dichiarazioni con dolo o colpa grave.

In difetto di tali condizioni:

- a) la segnalazione non è protetta ai sensi del Decreto e quindi le tutele non si applicano a chi segnala;
- b) resta esclusa la protezione riconosciuta ai soggetti diversi dalla persona segnalante (facilitatore e/o colleghi/familiari etc.).

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate ad ANAC, nei modi dall’autorità messi a disposizione.

13/14

7. Informativa Privacy

Il Titolare del trattamento dei dati, nella gestione delle segnalazioni, è la Federazione Motociclistica Italiana. Il Gestore WB assume il ruolo di “incaricato del trattamento” (o di “responsabile” nel caso il ruolo sia assunto da un esterno all’organizzazione), espressamente autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati personali della persona segnalante, del facilitatore, delle eventuali altre persone cui si estenda, in forza del “Decreto whistleblowing”, la protezione così come dei dati personali delle persone coinvolte.

I dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 aventi ad oggetto le sole informazioni sulle violazioni commesse o non ancora commesse ma che il Segnalante ragionevolmente ritiene potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti. Esulano dalle condotte segnalabili fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, nonché discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del

rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica;

- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento si identifica

- per la finalità di cui alla lettera a), nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) e nel conferimento del consenso al trattamento dei dati personali (art. 6, par. 1, lett. a del GDPR), qualora la segnalazione non sia anonima ovvero nei casi previsti dall'art. 12, co. 5, D.lgs. n. 24/2023;
- per le finalità di cui alla lettera b), nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f del GDPR).

I dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici (supporto digitale) per il canale informativo che fa uso della piattaforma on-line a ciò dedicata. Secondo i principi di "privacy by design" (protezione dei dati fin dalla progettazione) e "privacy by default and minimization" (privacy mediante impostazione predefinita e minimizzazione), la Federazione Motociclistica Italiana ha richiesto la progettazione ed ha attuato un canale interno di segnalazione per ricevere (sia per iscritto sia oralmente) e gestire in modo sicuro per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

14/14

Eventuali terzi, rispetto al Gestore WB, coinvolti nell'esame delle segnalazioni, riceveranno dati anonimizzati, restando pertanto esclusa di norma la loro nomina a responsabili esterni del trattamento.

[L'informativa completa ex art. 13 GDPR costituisce allegato della presente Procedura](#)